



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Separazione: che fare se i figli vogliono stare col padre?

Autore: Redazione | 22/06/2017



Il desiderio espresso dai figli, benché minorenni, di vivere insieme al papà conta ai fini della loro collocazione.

È vero: la Cassazione ha sposato il principio della «preferenza materna» (*maternal preference*); per cui, quando i genitori divorziano, se i figli sono ancora in età scolare, è “preferibile” che vadano a vivere insieme alla madre. Ma che succede se sono gli stessi bambini a dichiarare di voler stare con il padre? Si deve

semplicemente “tenere conto” della loro volontà o questa è vincolante? E a chi deve essere espresso tale desiderio per avere valore? A ricordare **che fare se i figli vogliono stare col padre**, a seguito della **separazione dei genitori**, è una recente sentenza del Tribunale di Roma **[1]**. Ma procediamo con ordine.

I figli possono decidere con quale genitore stare

Nei procedimenti di separazione e divorzio, i figli che abbiano compiuto almeno 12 anni devono essere ascoltati dal giudice affinché possano esprimere una loro volontà su con chi stare (cosiddetta «**audizione**»). Lo prevede la legge e numerose convenzioni internazionali. Se il tribunale ritiene maturo il bambino potrebbe ascoltarlo benché non abbia ancora compiuto 12 anni. Sul punto leggi l'approfondimento [Separazione e ascolto dei minori: quali regole?](#)

Circa il valore che hanno le dichiarazioni espresse dal minore (sia davanti al giudice che eventualmente, su incarico di questi, ai servizi sociali o a un consulente esterno), ad esse si attribuisce valore vincolante, fermo restando il potere del giudice di verificare la genuinità delle richieste. In pratica, il desiderio espresso dai figli durante l'audizione conta ai fini della loro collocazione.

Per cui, **se i figli dichiarano di voler stare col padre** il tribunale è tenuto a disporre di conseguenza. Nel caso in cui i bambini erano già stati collocati presso la madre, il giudice è tenuto a revocare il provvedimento emesso in precedenza e a “trasferirli” presso l'altro genitore; la conseguenza è anche la **revoca dell'assegnazione della casa familiare** all'ex moglie, in quanto tale beneficio non ha più ragione di sussistere (essendo finalizzato solo a garantire ai figli la crescita nello stesso habitat domestico).

Non in ultimo c'è il capitolo «**mantenimento**» che, anch'esso, deve essere modificato, tenendo conto che, se i figli vanno a stare col padre, non c'è più ragione che questo versi l'assegno all'ex moglie.

Se perde i figli, la madre perde anche la casa e il mantenimento

La sentenza in commento fa rilevare che se i minori mostrano conflittualità nei confronti della madre è necessaria una diversa collocazione, anche al fine di non accentuare il sentimento di ostilità tra quest'ultima e i propri figli. Del resto, la decisione sulla residenza della prole viene presa solo nell'interesse dei giovani e

non dei loro genitori.

Nel caso relativo al provvedimento in commento, dopo aver rilevato i rapporti problematici tra figli e madre, il giudice ha disposto l'affido ai servizi sociali per ristabilire al più presto l'affidamento genitoriale. Ciò è stato ritenuto necessario per individuare «interventi necessari a ripristinare un sano ed equilibrato rapporto dei figli con la madre ed a realizzare un contenimento della conflittualità (sostegno alla genitorialità, terapia familiare, terapia individuale dei genitori o altro)». Ai servizi sociali è stato dato il compito di monitorare costantemente l'andamento delle relazioni familiari, relazionando in merito ogni quattro mesi, e segnalando tempestivamente a questo giudice, ogni comportamento nocivo per i minori, o comunque inadempiente rispetto alle prescrizioni del Tribunale. Il provvedimento chiede ai servizi la diligenza di segnalare «l'eventuale proficua conclusione degli interventi messi in campo», in modo che si possa rientrare nei canoni dell'affidamento.

Conseguentemente alla revoca dell'assegnazione della casa familiare, alla madre sono stati lasciati 60 giorni per cambiare casa, asportando i propri effetti personali.

Altrettanto evidentemente è stata disposta l'ulteriore modifica di revoca dell'assegno per il mantenimento dei figli inizialmente disposto in favore della madre, sempre quale genitore allocatario.

Note

[1] Trib. Roma, ord. del 16.05.2017.